

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

L'episodio si verificò in Grosseto il 20 luglio 2012: l'infortunato e altri lavoratori della ditta dell'imputato stavano lavorando sulla copertura di un capannone industriale, per la realizzazione di verifiche sul tetto; una parte della copertura del capannone — corrispondente ad un lucernaio - era realizzata in onduline di eternit e non era perciò praticabile. Secondo la versione accolta dai giudici di merito, gli operai, che si erano previamente muniti degli strumenti di lavoro necessari, avevano dapprima montato un ponteggio; l'infortunato si sarebbe quindi recato sul tetto assieme ad un collega per le verifiche; ma, essendosi spostato inavvertitamente sulla porzione di copertura in ondulina, provocava il cedimento di tale copertura e cadeva da un'altezza di 6 metri, producendosi lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Non ha pregio alcuno l'asserto volto ad accreditare l'abnormità del comportamento del lavoratore: ed invero, occorre muovere dal principio affermato dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247).

Sulla scorta di questo principio si è altresì affermato che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorché il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Nel caso di specie, l'infortunio è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in un'attività propria delle mansioni loro affidate - dunque nell'ambito del rischio governato dal datore di lavoro quale garante della loro sicurezza - e ponevano in essere una condotta tutt'altro che imprevedibile, circostanza che di fatto emerge dalla tipologia di lavoro affidata agli operai, come opportunamente rilevato dalla Corte di merito.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.